n.1905/13

SENTENZA
N° 2482/2014
DEP. 20 NOV 2014
CRON. 1607
REP. 5942

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, I^ sezione civile, composto dai seguenti Magistrati:

- dott.ssa Anna Maria Marra - Presidente
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.
- dott.Luca Boccuni - Giudice

oggetto: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società delle mutue assicuratrici e società cooperative

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1905/13 R.G.

DA

A B **a**, con l'avv.

- ATTRICI -

CONTRO

C **s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.**, con gli avv.ti

- CONVENUTA -

OGGETTO: **Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative**

CONCLUSIONI

Per l' attore:

come da atto introduttivo

Per la convenuta:

come da foglio allegato a verbale dell'udienza del 8.1.2014

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A e B hanno convenuto in giudizio C s.r.l. quali socie di minoranza della stessa, con atto di citazione notificato in data 12.3.2013, impugnando le delibere assembleari

- di nomina di D ad amministratrice della società (adottata in data 19.12.2012, v.doc.6);
- di esclusione delle socie di minoranza A e B (adottata in data 1.2.2013, v. doc.8); di dette delibere hanno chiesto in via d'urgenza la sospensione, con ricorso ex art.2479 ter, 2378, terzo comma, c.c.; nel merito che fossero dichiarate inesistenti, nulle o comunque annullate.

Con provvedimento del 30.4.2013 è stata sospesa l'esecuzione delle delibere in oggetto.

All'udienza del 17.7.2013, fissata ex art.183 c.p.c. per verificare la regolarità della notifica a parte convenuta, si è costituita la società, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 8.1.2014, concessi i termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda attorea è fondata e da accogliere nei termini che si vanno a precisare.

Le attrici sono socie di C s.r.l. ciascuna per una quota pari al 10% del capitale sociale; la terza socia è E s.r.l., per una quota pari

all'80%, di cui amministratore unico è F e unici soci sono i coniugi G e D

In fatto va rilevato che dinanzi al Tribunale di Vicenza pende una causa di responsabilità radicata dalle attrici medesime nei confronti di F quale amministratore di C (v. doc.1 fascicolo attrici) ed in accoglimento dell'istanza cautelare dalle stesse proposta in corso di causa, ex art.2476, terzo comma, c.c., F è stato revocato in ragioni delle gravi irregolarità poste in essere (prelievi e distrazioni di contanti tramite bonifici a favore di terzi direttamente od indirettamente riconducibili all'amministratore, v. doc.4; doc.1 allegato all'istanza di sospensione).

La delibera di nomina quale amministratore unico di D moglie del G, adottata con il voto determinante di E s.r.l., in persona dell'amministratore unico F, deve ritenersi invalida sotto plurimi profili.

L'interesse della società è, evidentemente, quello di essere gestita da amministratori terzi ed imparziali, che abbiano pertanto la volontà di perseguire gli autori dei prelievi e delle distrazioni che hanno determinato la revoca in via cautelare dell'amministratore F ed i beneficiari degli stessi.

E' davvero inverosimile ravvisare siffatta volontà nella moglie del G, che, unitamente a E, è proprio tra i beneficiari di detti prelievi e distrazioni.

Va in proposito evidenziato che nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza D, avvalendosi della propria nomina ad amministratore, si è costituita in giudizio per la società contestualmente all'amministratore revocato, condividendone integralmente le difese e le domande (v. doc.5 delle attrici e doc.2 allegato all'istanza di sospensione).

Né è condivisibile l'assunto di parte convenuta, che non ritiene illegittima la delibera impugnata in quanto C farebbe parte di un gruppo di società, aventi quali capigruppo le persone fisiche G e D, il cui comune interesse ne giustificherebbe le azioni; posto che, in ogni caso, non risulta consentito arrecare pregiudizio ad una società in favore di altre e

comunque non risultando che C s.r.l. dalle azioni distrattive a dalla negligente condotta dell'amministratore F abbia tratto alcun vantaggio; sicché non vi è margine per l'applicazione alla fattispecie dell'art.2634, terzo comma, c.c. ("In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.").

E' comunque dirimente osservare che il socio E s.r.l., in persona dell'amministratore unico F , aveva "per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società", ex art.2479 *ter*, secondo comma, c.c..

Anche la delibera di esclusione delle socie di minoranza è invalida in quanto adottata con il voto esclusivo di un soggetto in conflitto di interessi; pare evidente l'interesse di E ; contrario agli interessi della società, di "togliere di mezzo" gli unici soci che, nell'interesse, invece, della società, intendono perseguire gli autori ed i beneficiari degli atti di distrazione sopra indicati.

Va poi rilevato che la delibera in oggetto non trova riscontro nelle previsioni statutarie; né la delibera impugnata individua le "prestazioni accessorie" la cui "mancata esecuzione" giustificherebbe l'esclusione, lacuna che non può certo essere sanata successivamente, in sede giudiziale.

Le spese processuali, liquidate d'ufficio come in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa proposta da A e B nei confronti di C s.r.l., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) annulla le delibere adottate dall'assemblea dei soci di C s.r.l. in data 19.12.2012 e in data 1.2.2013;

Sent. 2482/2014

2) condanna C s.r.l. a rifondere a A e B le spese del giudizio, liquidate in euro 1.011,08 per spese ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge;

Venezia, 28 maggio 2014

Il Presidente

Il Giudice estensore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
20 NOV. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO